Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Sabato, 18 giugno — Numero 143

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 15
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » 26; » 14
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » 50; » 35
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I.

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Errata-corrige.

Per inesattezza della copia trasmessaci, nel R. decreto 8 maggio u. s., n. 630, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 125, che approva il regolamento per il Corpo della R. guardia per la P. S., sono incorsi i seguenti errori che qui si rettificano:

Art. 10 prima linea - fra le parole « *necessari requisiti* » intercalare le parole « *i seguenti* ».

Art. 14, lettera *a*), prima linea - alla parola « *mesi* » sostituire la parola « *anni* ».

Art. 17 terzultimo comma - radiare le parole « *dal comandante in seconda e da l'ufficiale generale competente, addetto al comando generale del Corpo* » facendo punto dopo le parole « *esperimento pratico* ».

Art. 18, lettera c) - dopo le parole « *dal generale comandante generale del Corpo* », aggiungere le parole « *dal comandante in seconda e dall'ufficiale generale competente, addetto al comando generale del Corpo* ».

Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 740, *che proroga fino a nuova disposizione l'abolizione temporanea del dazio sul frumento, di cui al R. decreto 31 gennaio 1915, n. 50.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 gennaio 1915, n. 50, ed i decreti Luogotenenziali 21 novembre 1915, n. 1634, e 30 giugno 1918, n. 961; nonchè i RR. decreti 5 giugno 1920, n. 858 e 26 dicembre 1920, n. 1867;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per il tesoro, per l'industria e il commercio, e per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogata fino a nuova disposizione, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1921, l'abolizione temporanea del dazio sul frumento, di cui al R. decreto 31 gennaio 1915, num. 50.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — BONOMI — ALESSIO — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto-legge 10 giugno 1921, n. 741, *che autorizza talune categorie di Comuni ad aumentare il dazio consumo sulle bevande vinose per l'anno 1921.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 7 aprile 1921, n. 374;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze di concerto coi ministri dell'interno e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei Comuni che si trovino nelle condizioni stabilite all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090 allegato *B*) per l'anno 1921 il dazio consumo sulle bevande vinose potrà imporsi rispettivamente, secondo che i Comuni appartengano alle classi 1ª, 2ª, 3ª e 4ª, nella seguente misura:

Sul vino L. 40, L. 30, L. 25 e L. 20 all'ettolitro; sul mosto L. 36, L. 27, L. 23 e L. 18 per ettolitro; sull'uva fresca L. 26, L. 20, L. 17 e L. 13 per quintale; sull'uva secca L. 85, L. 64, L. 53 e L. 43 per quintale.

L'ultimo capoverso dell'articolo 6 del Nostro decreto 7 aprile 1921, n. 374 summentovato è applicabile nei Comuni con popolazione superiore ai duecentomila abitanti.

Restano ferme le altre disposizioni del suddetto Nostro decreto

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — FACTA — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 756, *che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1920-1921.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1920-921, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno s esso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

TABELLA di nuove e maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1920-921.

Nuove e maggiori assegnazioni.

Capitolo	Importo
Cap n. 53. Spese pel Senato del Regno	550,000 —
Cap. n. 54. Spese per la Camera dei deputati	1,630,000 —
Cap. n. 62. Spese d'ufficio (Corte dei conti)	50,000 —
Cap. n. 63. Spesa di riscaldamento e d'illuminazione dei locali (Corte dei conti)	20,000 —
Cap. n. 64. Stampati, registri, rilegature ed oggetti di cancelleria (Corte dei conti)	50,000 —
Cap. n. 67. Sussidi al personale in attività di servizio (Corte dei conti)	5,000 —
Cap. n. 68. Sussidi agli ex-impiegati e loro famiglie (Corte dei conti)	6,000 —

Cap. n. 78. Indennità di missione e spese di viaggio. (Assistenza militare)	30,000 —
Cap. n. 79. Compensi per lavori straordinari e cottimi. (Assistenza militare).	260,000 —
Cap. n. 85-*quinquies*. Spese di qualsiasi natura, esclusi i compensi per lavori straordinari, ecc (Approvvigionamenti).	650,000 —
Cap. n. 99. Spese per la Commissione tecnica permanente, ecc.	4,000 —
Cap. n. 111. Sussidi non obbligatoriamente vitalizi.	4,000 —
Cap. n. 116 Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, ecc.	2000 —
Cap. n. 128. Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai, ecc.	275.000 —
Cap. n. 136. Mercedi, cottimi, premi, retribuzione di lavoro straordinario agli operai, ecc. .	400.000 —
Cap. n. 138. Spese generali d'esercizio dell'officina, acquisto di macchine, ecc.	3.500.000 —
Cap. n. 139. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, ecc.	10,000,000 —
Cap. n. 201. Sussidi ad Enti ed istituzioni aventi per iscopo l'assistenza e la tutela, ecc (Assistenza militare)	1,000,000 —
Cap. n. 225-*ter*. (Di nuova istituzione). Spese per il servizio della raccolta dei rottami metallici nella zona delle operazioni di guerra .	10,000,000 —
Cap. n. 230-*quater*. Spese inerenti ai risarcimenti dovuti dagli Stati nemici in base ai trattati di pace	2,250,000 —
Cap. n. 298. (Aggiunto). Spesa per la fornitura ai Comuni del Regno dei bolli, ecc.	50,000 —
Cap. n 343 (Aggiunto). Mutui alle Cooperative ed agli Enti di consumo da istituirsi tra il personale, ecc.	5,000,000 —
Totale . . .	35,743,000 —

Diminuzione di stanziamento.

Cap. n. 199. Provvedimenti e sussidi a favore di famiglie bisognose dei militari morti, ecc. (Assistenza militare)	1,000,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
BONOMI.

Regio decreto 19 maggio 1921, n. 720, *che reca disposizioni per la costruzione di case popolari od economiche nelle colonie.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 8 giugno 1920 n. 1718;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Espropriazioni ed occupazioni temporanee.

I Governi delle colonie hanno facoltà di espropriare terreni ed immobili occorrenti per la costruzione di case popolari od economiche da darsi in affitto al personale civile e militare dipendente dallo Stato ed avente ivi residenza.

Per lo stesso scopo i Municipi sono autorizzati a cedere gratuitamente, o a prezzo di costo, o mediante corresponsione di un canone annuo, terreni propri o già espropriati.

I governi hanno anche la facoltà di occupare temporaneamente cave, fornaci e terreni di cui l'esercizio e l'uso, per ragioni di ubicazione e di convenienza economica, siano ritenuti necessari per agevolare le anzidette costruzioni.

Per le espropriazioni e le occupazioni temporanee si applicano le norme vigenti in ciascuna colonia per le espropriazioni ed occupazioni a causa di pubblica utilità.

Art. 2.

Caratteristiche delle case.

I progetti delle case debbono essere redatti in conformità di appositi tipi approvati dal governatore.

Le case non debbono avere abbellimenti esterni od interni, che possano comunque dare il carattere di case di lusso. Debbono soddisfare a tutte le condizioni di igiene e di salubrità prescritte dai regolamenti vigenti.

Ogni appartamento, salvo quelle variazioni che potessero essere richieste dalle particolari condizioni di clima ed igieniche e che possono essere stabilite con decreto motivato dal governatore, deve:

a) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;

b) avere una camera da bagno provvista soltanto della vasca con lo scarico;

c) essere fornito di latrina propria;

d) essere fornito di presa d'acqua nel suo interno, se esiste nel centro urbano un impianto di distribuzione di acqua potabile ai privati;

e) avere non più di sei vani abitabili, restando esclusi da questo numero i locali accessori e di servizio come latrine, bagno, cucina, ingresso, ripostigli e simili.

Ogni piano delle case deve avere un'altezza misurata tra il pavimento ed il soffitto non superiore a quella strettamente necessaria per una buona abitabilità, tenuto conto del clima e delle condizioni locali. In ciascuna colonia tale elemento verrà determinato dal governatore.

La superficie media dei vani abitabili deve essere non più di mq. 17 e quella di ciascun vano non più di mq. 20.

Art. 3.

Locazione.

Le case verranno assegnate agli impiegati, su loro richiesta, da una Commissione, con sede nel capoluogo della Colonia, presieduta dal segretario generale del Governo o da chi ne fa le veci e composta di sei membri scelti fra gli impiegati stessi dal governatore, dei quali uno magistrato, uno funzionario amministrativo, uno di ragioneria, uno tecnico, uno di ordine ed uno militare.

Di essi, oltre il segretario generale o chi ne fa le veci, due soli possono avere grado o funzioni di capo d'ufficio, o di ufficiale superiore.

Non potrà essere assegnato un appartamento che sia per ampiezza superiore agli stretti bisogni dell'impiegato o della sua famiglia.

Se vi sono più richiedenti di uno stesso appartamento, che, tenuto conto della disposizione del precedente comma, potrebbero ugualmente ottenerne l'assegnazione, sarà preferito chi ha presentato prima la domanda.

Deliberata l'assegnazione, l'impiegato viene immesso nel possesso dell'appartamento mediante un verbale sottoscritto da esso o da un rappresentante dell'Amministrazione e che conterrà l'esatta descrizione dell'immobile assegnato o del suo stato o l'ammontare della pigione.

Tale verbale, che dovrà essere redatto in doppio originale, da servire uno per ciascuno delle parti, avrà valore di contratto di locazione e sarà perciò soggetto alle relative disposizioni.

La locazione incomincerà a decorrere dal giorno stabilito dalla Commissione e durerà per tutto il tempo in cui l'impiegato conserverà tale sua qualità e rimarrà nella medesima residenza ed anche per sei mesi successivi alla sua eventuale morte. L'impiegato però potrà farla cessare al 30 giugno di ogni anno, dandone preavviso al segretario generale del Governo due mesi prima.

Art. 4.

Divieto di sublocazione.

È vietata la sublocazione ed anche la cessione gratuita di tutto l'appartamento o di parte di esso ad altri, anche se impiegati dello Stato, salvo speciale consenso, da darsi, caso per caso, dal segretario generale.

La violazione di questa norma avrà per effetto la risoluzione della locazione e chi v'incorra non potrà più ottenere l'assegnazione di altri appartamenti.

Art. 5.

Pigioni.

La Commissione di cui all'art. 3 fisserà l'ammontare delle pigioni, tenendo conto del costo dell'appartamento e delle spese per l'amministrazione, per l'assicurazione contro gl'incendi, per il personale di custodia e per ogni altro onere a carico del locatore.

La pigione potrà essere variata ogni due anni quando siano intervenute variazioni degli elementi di cui al precedente comma.

Le pigioni saranno pagate mediante ritenuta mensile sullo stipendio dell'impiegato o sulla pensione spettante alle persone di sua famiglia, che godono dell'appartamento e saranno versate all'Amministrazione coloniale nell'apposito articolo da istituirsi nel bilancio dell'entrata della colonia.

Se l'impiegato o le persone di sua famiglia, per qualunque causa si trovino sprovviste momentaneamente dello stipendio o della pensione, oppure questi non siano sufficienti per il pagamento delle pigioni, essi hanno l'obbligo di versare tutta o parte della pigione direttamente all'Amministrazione coloniale non più tardi del 5 di ogni mese. Il mancato o ritardato pagamento avrà per effetto la risoluzione della locazione.

Art. 6.

Cessazione della locazione.

Cessata, per qualsiasi causa, la locazione l'impiegato e le persone di sua famiglia, che hanno goduto l'appartamento debbono farne riconsegna ad un rappresentante dell'Amministrazione. Della riconsegna sarà steso un verbale in doppio originale, sottoscritto dall'inquilino e dal rappresentante dell'Amministrazione, ed in esso si farà esatta descrizione dello stato dell'immobile. Un originale del verbale sarà consegnato all'inquilino.

Se l'inquilino abbandonerà l'appartamento senza fare regolare riconsegna, l'Amministrazione accerta lo stato dell'immobile con la assistenza di due testimoni, redigendo regolare verbale sottoscritto da questi e dal funzionario che ha proceduto all'accertamento.

Nel caso di danni, che siano a carico dell'inquilino la Commissione di cui all'art. 3 ne determinerà l'ammontare previo parere dell'Ufficio per le opere pubbliche, fissando, se del caso, in quante rate mensili dovrà essere pagato.

Il pagamento sarà fatto mediante ritenuta sullo stipendio o sulla pensione e l'importo sarà versato a favore dell'Amministrazione coloniale nell'apposito articolo dell'entrata.

Se chi è obbligato al pagamento sia o resti anche momentaneamente sprovvisto dello stipendio o della pensione, dovrà versare direttamente all'Amministrazione coloniale le somme dovute. In caso di mancato pagamento nei termini stabiliti l'Amministrazione procederà giudizialmente nei modi di legge.

Art. 7.

Manutenzione.

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, che secondo il Codice civile spettano al locatore, vengono eseguiti dall'ufficio per le opere pubbliche a carico dell'Amministrazione coloniale dietro ordine della Commissione di cui all'art. 3.

Art. 8.

Reclami.

Contro tutte le deliberazioni della Commissione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 7 è ammesso reclamo al governatore.

Le decisioni del governatore non sono soggette ad alcun ricorso nè in sede amministrativa, nè in sede giudiziaria.

Art. 9.

Disposizione generale.

Per tutto ciò che non sia in contraddizione col presente decreto valgono le norme comuni sulle locazioni e quelle determinate dalla consuetudine dei luoghi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 12 giugno 1921, n. 757, *che esenta dalla imposta di produzione sui tessuti di lusso, determinate stoffe di lana per vestiti.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 novembre 1919, n. 2165, allegato *A*, modificato con R. decreto 8 gennaio 1920, num. 8;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli del tesoro e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Sono esenti dalla imposta di produzione istituita con l'allegato *A* al R. decreto 24 novembre 1919, n. 2165, modificato con R. decreto 8 gennaio 1920, n. 8, le stoffe di lana per vestiti, miste con bassi cascami di seta quando il prezzo di fattura non superi lire cinquanta per chilogramma, oppure con fili di seta così detti di effetto quando la seta non superi il 3 0[0 in peso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — BONOMI — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.